

Delibera DACR n.145 del 26/01/2010 (Piano di Tutela delle Acque)

Sezione D "Norme Tecniche di Attuazione"

Art. 27 - Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche

1. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera g), sono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e di servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, lo scarico finale delle quali reti avvenga previo trattamento presso un idoneo impianto di depurazione, sia conforme alle disposizioni delle presenti NTA e sia autorizzato, sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito, ovvero gli equivalenti regolamenti imposti contrattualmente al gestore dall'Autorità d'ambito.

3. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, art. 124, comma 4, non è necessaria l'autorizzazione. Pertanto l'utente farà istanza di allaccio al gestore del s.i.i., che ne darà l'assenso o comunicherà il rifiuto motivato, tra l'altro, nei casi di inadeguatezza del sistema fognario depurativo, fermo restando quanto previsto nei successivi commi 4 e 5. L'effettivo allaccio sarà eseguito secondo le procedure e le modalità adottate dal gestore del servizio idrico integrato.

4. Sono ammessi nuovi scarichi di acque reflue domestiche, in reti fognarie esistenti, non dotate di idoneo impianto di depurazione finale, o non conformi alle disposizioni delle presenti NTA, o il cui scarico finale non è autorizzato, solo se preventivamente sottoposti agli stessi trattamenti depurativi, previsti dal successivo comma 8, che dovrebbero avere qualora recapitassero direttamente e singolarmente nello stesso recettore finale della rete fognaria a cui verranno allacciati.

5. E' inoltre ammesso lo scarico di acque reflue domestiche in reti fognarie non dotate di idoneo impianto di depurazione finale, o non conformi alle disposizioni delle presenti NTA, o il cui scarico finale non è autorizzato, che recapitano:

a) in acque dolci o di transizione, purché tali acque reflue domestiche provengano da località individuate dall'ISTAT come aventi, nel 2004, meno di 2.000 residenti, e purché riguardino edifici esistenti alla data del 31.12.2005, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro il 31.12.2005;

b) in acque marino-costiere, purché tali acque reflue domestiche provengano da località individuate dall'ISTAT come aventi, nel 2004, meno di 10.000 residenti, e purché riguardino edifici esistenti alla data del 31.12.2005, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro il 31.12.2005;

c) in acque dolci o di transizione, purché tali acque reflue domestiche provengano da località individuate dall'ISTAT come aventi, nel 2004, almeno 2.000 residenti e fino a 15.000 residenti, e purché riguardino edifici esistenti alla data del 31.12.2005, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro il 31.12.2005;

d) in acque dolci o di transizione o marino-costiere, purché tali acque reflue domestiche provengano da località individuate dall'ISTAT come aventi, nel 1999, almeno 15.000 residenti, e purché riguardino edifici esistenti alla data del 31.12.2000, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro il 31.12.2000;

e) in acque marino-costiere, purché tali acque reflue domestiche provengano da località individuate dall'ISTAT come aventi, nel 2004, almeno 10.000 residenti e fino a 15.000 residenti, e purché e riguardino edifici esistenti alla data del 31.12.2005 oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro il 31.12.2005;

f) in acque dolci o di transizione, purché tali acque reflue domestiche provengano da agglomerati con almeno 2.000 abitanti equivalenti - ma eccettuati gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da località ISTAT, costituenti l'agglomerato, che nel 2004 avevano

almeno 2.000 residenti, nonché quelli provenienti da località ISTAT che nel 1999 avevano almeno 15.000 residenti - come individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, e purché tali acque reflue domestiche riguardino edifici esistenti alla data del giorno precedente alla pubblicazione nel BUR di tale deliberazione, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro tale data;

g) in acque marino-costiere, purché tali acque reflue domestiche provengano da agglomerati con almeno 10.000 abitanti equivalenti - ma eccettuati gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da località ISTAT, costituenti l'agglomerato, che nel 2004 avevano almeno 10.000 residenti, nonché quelli provenienti da località ISTAT che nel 1999 avevano almeno 15.000 residenti - come individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, e purché tali acque reflue domestiche riguardino edifici esistenti alla data del giorno precedente alla pubblicazione sul BUR di tale deliberazione, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro tale data.

6. Ai fini del precedente comma 5, non si applica l'art. 25, comma 2.

7. Per gli scarichi costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata con carico inquinante < 50 abitanti equivalenti e recapitanti al di fuori della pubblica fognatura, si identificano i seguenti sistemi ed impianti:

Sistemi e impianti con scarico in acque superficiali: fosse Imhoff accompagnate a valle da:

- o fitodepurazione;
- o filtro batterico (a ghiaia) anaerobico;
- o filtro batterico (a ghiaia) aerobico;
- o filtro (a sabbia);
- o rotori biologici (biodischi).

Sistemi e impianti con scarico sul suolo: fosse Imhoff accompagnate a valle da:

- o subirrigazione in terreni permeabili;
- o subirrigazione con drenaggio in terreni impermeabili;
- o filtro percolatore (anaerobico o aerobico);
- o filtro percolatore + subirrigazione;
- o filtri (a sabbia) con subirrigazione, nel caso di falda vulnerabile.

La manutenzione delle fosse Imhoff deve prevedere l'estrazione della crosta, nonché fino a 1/3 del fango presente, almeno una volta l'anno, o fino a due volte l'anno se così stabilito nell'autorizzazione allo scarico; la ditta specializzata che effettua la manutenzione rilascia un atto, contenente tutti gli elementi necessari al riscontro della operazione, al titolare dello scarico, che deve conservarlo, per ogni possibile controllo, per un periodo di almeno cinque anni.

8. Per i nuovi sistemi e gli impianti di cui al precedente comma 7, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in reti fognarie pubbliche, è obbligatorio:

- installare, immediatamente a monte della fossa Imhoff, un separatore di oli e grassi per le sole acque provenienti dalle cucine, che pertanto devono essere tenute separate dagli altri reflui domestici prima dell'ingresso nella fossa Imhoff;
- avere efficienza progettuale, dichiarata dal fabbricante, di rimozione dei parametri BOD5, COD non inferiore al 50% e, per i solidi sospesi, non inferiore al 70%; tuttavia non sono stabiliti limiti di emissione né in concentrazione né in rimozione del carico inquinante;
- acquisire la specifica approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito, di cui all'art. 155, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

9. Alla domanda per il permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA) e comunque alla richiesta di autorizzazione allo scarico, deve essere allegato un progetto dettagliato del sistema o dell'impianto di cui ai precedenti commi, che ne evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali (carico organico ed idraulico da trattare, dimensionamento del sistema di smaltimento, capacità di rimozione), le procedure di esercizio e le procedure e la periodicità della manutenzione.

I parametri di dimensionamento minimo, da garantire in sede di progetto, per le fosse Imhoff, sono:

- per vasche con rimozione dei fanghi, documentata, almeno una volta l'anno:
 - o COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 0,10 m³/abitante equivalente;
 - o COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI 0,15 m³/abitante equivalente;
- per vasche con rimozione dei fanghi, documentata, almeno due volte l'anno:
 - o COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 0,05 m³/abitante equivalente;
 - o COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI 0,135 m³/abitante equivalente.

10. Per i sistemi di depurazione di cui al presente articolo non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri, previsto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4/02/1977. Essi devono comunque assicurare condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti, mediante opportuni accorgimenti, ivi compresa la copertura delle vasche.

11. Sono altresì da considerare acque reflue domestiche, e pertanto non assoggettabili ad autorizzazione ma all'assenso e alle altre procedure di cui al comma 3, le acque reflue provenienti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive, compresi:

- a) scuole di ogni ordine e grado, a condizione che i rifiuti prodotti nei laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente il trattamento dei rifiuti;
- b) ospedali, case ed istituti di cura, case di riposo, a condizione:
 - che i rifiuti prodotti nei laboratori, nelle sale operatorie, nelle farmacie vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti;
 - che nelle acque reflue non siano contenute sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tab. 1/B dell'Allegato 1 al DMATM 14 aprile 2009, n. 56;
 - che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite di emissione più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante eventualmente presenti nello scarico;
- c) studi e ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici, odontotecnici e simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi o di ricerca ovvero a condizione che i rifiuti prodotti nei laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- d) luoghi di intrattenimento sportivo e ricreativo, autodromi, kartodromi, crossodromi e altri;
- e) stabilimenti balneari;
- f) bar, pub e simili, senza ristorazione con uso di cucina;
- g) discoteche, sale da ballo, night club, sale giochi e biliardi;
- h) uffici pubblici e privati;
- i) edifici e luoghi utilizzati per attività culturali;
- l) luoghi di culto;
- m) porti, aeroporti ed eliporti;
- n) caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive;
- o) attività industriali o artigianali, a condizione che le acque reflue provenienti dai servizi igienici siano convogliate e scaricate nel corpo recettore tramite condotta separata dalle acque reflue industriali;
- p) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia.

12. E' consentito mantenere i sistemi e gli impianti esistenti, i cui scarichi risultino debitamente autorizzati alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, di trattamento delle acque reflue domestiche, purché conformi alle prescrizioni dell'art. 11 delle NTA del capitolo 10 del Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato con DACR n. 302 del 29 febbraio 2000.

13. Gli scarichi di acque reflue domestiche al di fuori di reti fognarie devono essere autorizzati ai sensi di legge.

Art. 28 - Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche

1. In attuazione dell'art. 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

2. In attuazione dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo 152/2006 si stabilisce la seguente disciplina.

3. Sono acque reflue assimilate alle domestiche quelle di cui alle lettere a), c) con criterio di prevalenza (della provenienza della materia prima lavorata dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità) di almeno due terzi, d) e f) del comma 7 dell'art. 101 del d.lgs. 152/2006, nonché quelle di cui alla lettera b) in conformità alla disciplina regionale in attuazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006.

4. Ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 101, comma 7, lettera b), sono acque reflue assimilate alle domestiche, qualora scaricate ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 152/2006, quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame. Anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, sezione Penale n. 26532 del 21.05.2008 e n. 41845 del 30.09.2008, tali acque reflue sono costituite dagli effluenti di allevamento non palabili (*alias* liquami), nonché dagli altri reflui assimilabili ai liquami, secondo le definizioni del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 art. 2, ivi inclusi i reflui delle attività di piscicoltura. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera s), si intende per bestiame qualsiasi animale allevato per uso o profitto. Sono assimilate all'allevamento anche la stabulazione e la custodia di animali purché effettuate nell'esercizio di impresa (maneggi, circhi, pensioni per cani e gatti, etc.).

5. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti, anche nei momenti di punta, e provenienti da:

- a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
- b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);
- c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;
- d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
- e) stabilimenti idropinici;
- f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;
- g) ristoranti, mense e attività simili in genere;
- h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
- i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, anche con annesso laboratorio di produzione;
- l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
- m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno (come punta e non come media), a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg ;

n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;

o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006.

Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico di punta di almeno 50 abitanti equivalenti. È onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto.

6. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue delle piscine, disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006.

7. Solo ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche di cui all'art. 101, comma 7, lett. f), del d.lgs. 152/2006, le acque termali provenienti dagli stabilimenti termali, comprese quelle delle piscine termali, destinate alle attività disciplinate dall'art. 194 del T.U.LL.SS. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 del d.lgs. 152/2006. In particolare nel caso di scarico in acque superficiali deve essere rispettata la previsione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006 per il parametro "temperatura".

8. Non sono considerati assimilabili i reflui di cui ai commi precedenti che presentano altri inquinanti, inclusi nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e nelle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quanto segue:

- per le sostanze di cui al primo periodo, elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;

- per le sostanze di cui al primo periodo, non elencate nella suddetta Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, qualora lo standard è indicato;

- per le sostanze di cui al primo periodo, non elencate nella suddetta Tab. 3, e per le quali non è indicato neanche lo standard, in concentrazioni superiori a 50 volte il limite di rilevanza del metodo di rilevazione di riferimento.

9. Non sono assimilate alle domestiche tutte le acque reflue che non rispettano tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

10. Il gestore del s.i.i. potrà, con il parere di cui al successivo comma 12, o nell'assenso all'allaccio, esigere che gli scarichi di cui al precedente comma 5 siano sottoposti ad un trattamento appropriato.

11. Le acque reflue assimilate alle domestiche, qualora siano scaricate al di fuori della pubblica fognatura, devono comunque essere sottoposte ai sistemi di trattamento appropriati di cui alle presenti N.T.A., art. 27, comma 7, anche al fine di rispettare gli eventuali limiti stabiliti dall'autorizzazione allo scarico.

12. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 47 della l.r. 10/1999, così come modificato dall'art. 5 della l.r. 23/2002, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i., o, qualora la legge regionale non preveda l'autorizzazione, il gestore del s.i.i. nel rilasciare l'assenso o il diniego, in entrambi i casi previo parere dell'ARPAM, verifica la sussistenza dei requisiti di assimilabilità di cui ai commi precedenti. Il parere del gestore terrà conto, nelle more della emanazione di apposito regolamento da approvarsi dall'AATO, della potenzialità e della capacità residua e dello stato dell'impianto di trattamento, nonché della idoneità della rete fognaria. Qualora lo scarico avvenga al di fuori della pubblica fognatura, l'autorità competente verifica altresì:

a) la conformità dello stesso alle indicazioni delle presenti NTA;

b) l'efficienza del sistema di trattamento adottato.

13. L'autorità competente, nei casi di cui ai commi 5, 6 e 7, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, al di fuori della pubblica fognatura, delle acque reflue assimilate alle domestiche, trasmette alla Provincia ed all'ARPAM copia dell'autorizzazione unitamente a copia della documentazione tecnica di cui all'art. 125 del d.lgs. 152/2006.

14. Gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche di cui al presente articolo sono ammessi, nella pubblica fognatura, nell'osservanza di regolamenti del gestore del servizio idrico integrato approvati dall'autorità d'ambito, previa verifica da parte dell'ARPAM, della sussistenza dei requisiti di assimilabilità del presente articolo e acquisito in ogni caso il parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i. Nel caso di scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di cui ai commi 5, 6 e 7, il gestore del s.i.i. informa la Provincia dell'avvenuto allaccio.

15. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque reflue.

16. Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei commi precedenti e dai veri e propri scarichi domestici devono rispettare i limiti e la disciplina stabiliti dal d.lgs. 152/2006 per le acque reflue industriali.

17. Il carico organico espresso in abitanti equivalenti delle acque reflue, di cui al presente articolo, va determinato come carico organico biodegradabile di punta, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell'inerente concentrazione media di BOD5 prima del sistema di trattamento. Il carico organico espresso in abitanti equivalenti va stabilito in funzione dei criteri di equivalenza riportati nella delibera di giunta richiamata nel comma successivo.

18. La Giunta regionale potrà modificare ed integrare il precedente elenco delle acque reflue assimilate a quelle domestiche ed i criteri di equivalenza di cui al comma precedente.